

N. 00594/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02176/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Italgas - Società italiana per il gas s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Caia e Marco Reggiani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Carla Minieri in Milano, Via San Damiano, 2;

contro

Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede, in Milano, Via Freguglia, 1, è elettivamente domiciliata;

nei confronti di

Ascotrade s.p.a., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

della deliberazione del 6 giugno 2013, n. 241/2013/R/Gas dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, recante "riforma della disciplina del servizio di default di distribuzione, a seguito della dichiarata impossibilità di svolgere tutte le attività di cui al TIVG, in merito al bilanciamento dei prelievi diretti";

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 533 del 21 novembre 2013, recante “modifiche e integrazioni al TIMG e al TIVG a completamento della disciplina della morosità e dei servizi di ultima istanza”;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 84 del 27 febbraio 2014, recante “disciplina della morosità e dei servizi di ultima istanza: modifiche e integrazioni al TIMG e al TIVG”;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti

della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 246 del 29 maggio 2014, recante “valorizzazione del gas naturale prelevato presso i punti di riconsegna cui è erogato il servizio di default distribuzione a seguito della mancata disalimentazione fisica”

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso principale la Italgas - Società italiana per il gas s.p.a. impugna la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 241 del 6 giugno 2013, recante “*riforma della disciplina del servizio di default di distribuzione, a seguito della dichiarata impossibilità di svolgere tutte le attività di cui al TIVG, in merito al bilanciamento dei prelievi diretti*”, per questi i motivi:

I. illegittimità dell'art. 1.6 della deliberazione n. 241/2013 che introduce l'art. 40.2 del TIVG, ai sensi del quale “l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, oltre all'onere delle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione [...]” per violazione dell'art. 7, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 93/2011 e dell'art. 1, c. 1, l. n. 481/1995; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità;

II. illegittimità dell'art. 1.6 della deliberazione n. 241/2013 che introduce l'art. 43.4, lett. b) del TIVG per eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità e del principio di legalità;

III. illegittimità dell'art. 6.5 lett. c) della deliberazione n. 241/2013 per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità;

IV. illegittimità dell'art. 1.6 della deliberazione n. 241/2013 che introduce l'art. 43 del TIVG per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà;

V. illegittimità dell'art. 40.1 del TIVG, come introdotto dall'art. 1.6 della deliberazione n. 241/2013 per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità;

VI. illegittimità dell'art. 40.2 del TIVG, introdotto dall'art. 1.6 della deliberazione n. 241/2013 per violazione dell'art. 7, c. 4, lett. c) d.lgs. n. 93/2011 e dell'art. 2, c. 12, l. n. 481/1995; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità;

VII. illegittimità degli art. 40.1 e 41 del TIVG, come introdotti dall'art. 1.6 della deliberazione n. 241/2013 per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità;

VIII. illegittimità per violazione dell'art. 5 della deliberazione dell'AEEGSI n. 61/97 del 20.5.1997 e degli artt. 7 e ss., l. n. 241/1990; violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.

2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 533 del 21 novembre 2013, recante *“modifiche e integrazioni al TIMG e al TIVG a completamento della disciplina della morosità e dei servizi di ultima istanza”*, articolando le seguenti doglianze:

I. illegittimità degli artt. 1.8, 1.9 e 2.5 della deliberazione n. 533/2013 che introducono l'art. 11 bis e modificano l'art. 12 bis del TIMG e l'art. 40.2 del TIVG per violazione dell'art. 7, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 93/2011 e dell'art. 1, c. 1, l. n. 481/1995; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità;

II. illegittimità dell'art. 2.5 della deliberazione n. 533/2013 che introduce l'art. 40.2, lett. a) del TIVG per violazione dell'art. 7, c. 4, lett. c) d.lgs. n. 93/2011 e dell'art. 2, c. 12, l. n. 481/1995; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità;

III. illegittimità dell'art. 2.5 della deliberazione n. 533/2013 che introduce l'art. 40.2, lett. a) del TIVG per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità, dell'art. 3, l. n. 681/1981 e dell'art. 23 Cost.;

IV. illegittimità dell'art. 2.5 della deliberazione n. 533/2013 che introduce l'art. 40.2, lett. a) del TIVG per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità;

V. illegittimità della deliberazione n. 533/2013 nella parte in cui non precisa che il distributore non è tenuto ad effettuare i versamenti di cui all'art. 43 del TIVG nel caso in cui sia la stessa AEEGSI a definire non fattibile la disalimentazione;

VI. illegittimità della deliberazione n. 533/2013 nella parte in cui conferma le penali ed indennizzi automatici previsti dall'art. 42 del TIVG anche nel caso in cui l'inadempimento dipenda da causa non imputabile per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità;

VII. illegittimità degli artt. 1.8, 1.9 e 2.5 della deliberazione n. 533/2013 per eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;

VIII. illegittimità per violazione dell'art. 5 della deliberazione dell'AEEGSI n. 61/97 del 20.5.1997 e degli artt. 7 e ss., l. n. 241/1990; violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.

3. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 84 del 27 febbraio 2014, recante "*disciplina della morosità e dei servizi di ultima istanza: modifiche e integrazioni al TIMG e al TIVG*", per i seguenti motivi:

I. illegittimità della deliberazione n. 84/2014 per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità; violazione dell'art. 3, l. n. 681/1981; violazione dell'art. 23 Cost.;

II. illegittimità della deliberazione n. 84/2014, nella parte in cui non illustra attraverso quali comportamenti il distributore, che non riesce a disalimentare il punto di riconsegna, può evitare di incorrere nei versamenti di cui all'art. 43 del TIVG per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità;

III. illegittimità della deliberazione n. 84/2014, nella parte in cui non indica in cosa consistono le azioni necessarie per la disalimentazione del punto di riconsegna, per violazione dell'art. 7, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 93/2011, dell'art. 2, c. 12, l. n. 481/1995; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità;

IV. illegittimità della deliberazione n. 84/2014, nella parte in cui non prevedrebbe la remunerazione dell'attività di disalimentazione, per violazione dell'art. 7, c. 4, d.lgs. n. 93/2011, dell'art. 1, c. 1, l. n. 481/1995; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità;

V. illegittimità della deliberazione n. 84/2014, nella parte in cui non impone all'impresa di distribuzione di fatturare i costi per iniziative giudiziarie al cliente finale, per violazione dell'art. 7, c. 4, d.lgs. n. 93/2011, dell'art. 1, c. 1, l. n. 481/1995; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza; violazione degli artt. 91 e ss., c.p.c.; violazione dei principi di proporzionalità e di legalità;

VI. illegittimità della deliberazione n. 84/2014, nella parte in cui conferma i meccanismi penalizzanti di cui all'art. 43 del TIVG, per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà;

VII. illegittimità della deliberazione n. 84/2014, nella parte in cui conferma gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 40.1 del TIVG ed i relativi indennizzi automatici e penali, anche laddove l'inadempimento non dipenda da causa non imputabile, per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità;

VIII. illegittimità della deliberazione n. 84/2014, nella parte in cui non prevede un periodo transitorio per eccesso di potere per illogicità, violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza;

IX. illegittimità dell'art. 1.7 della deliberazione n. 84/2014 per violazione dell'art. 7, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 93/2011, della l. n. 481/1995 e dell'art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria, contraddittorietà; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;

X. illegittimità per violazione dell'allegato A alla deliberazione dell'AEEGSI GOP n. 46/09 del 30.10.2009 e degli artt. 7 e ss., l. n. 241/1990; violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.

4. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 246 del 29 maggio 2014, recante "*valorizzazione del gas naturale prelevato presso i punti di riconsegna cui è erogato il servizio di default distribuzione a seguito della mancata disalimentazione fisica*", articolando le seguenti doglianze:

I. illegittimità della deliberazione n. 246/2014 per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità; violazione dell'art. 3, l. n. 681/1981; violazione dell'art. 23 Cost.;

II. illegittimità della deliberazione n. 246/2014, nella parte in cui non illustra attraverso quali comportamenti il distributore, che non riesce a disalimentare il punto di riconsegna, può evitare di incorrere nei versamenti di cui all'art. 43 del TIVG per eccesso di potere per illogicità; irragionevolezza e contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità;

III. illegittimità della deliberazione n. 246/2014, nella parte in cui non indica in cosa consistono le azioni necessarie per la disalimentazione del punto di riconsegna, per violazione dell'art. 7, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 93/2011, dell'art. 2, c. 12, lett. h), l. n. 481/1995; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità;

IV. illegittimità della deliberazione n. 246/2014, nella parte in cui conferma i meccanismi penalizzanti di cui all'art. 43 del TIVG, per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà;

V. illegittimità dell'art. 43, c. 1 bis del TIMG, introdotto dalla deliberazione n. 246/2014, per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione; violazione dei principi di proporzionalità e di irretroattività degli atti amministrativi;

VI. (motivi dal n. VII al n. XII) illegittimità derivata dai vizi contestati con il ricorso introduttivo, i primi ed i secondi motivi aggiunti.

5. Si è costituita in giudizio l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

6. All'udienza del 4 dicembre 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7. Ai fini della valutazione delle questioni sollevate nella presente impugnativa, è opportuno delineare, per sommi capi, la disciplina dettata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in tema di servizio di default di distribuzione.

7.1 Il servizio di default è un servizio di interesse pubblico, complementare e sostitutivo al servizio di fornitura di ultima istanza, ha carattere temporaneo, funzionale a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione nel caso di prelievi indebiti di gas da parte di clienti finali che sono rimasti

allacciati alla rete di distribuzione ma sono privi del contratto di fornitura (per morosità o per altri motivi).

Il servizio di default, quindi, opera nei casi, residuali ed eccezionali, in cui non esiste più un titolo contrattuale che giustifichi i prelievi di gas da parte del cliente finale; il distributore ha, di fatto, come unica controparte della regolazione delle partite commerciali, lo stesso cliente finale e non più il venditore.

Si tratta, quindi, il servizio che regola i rapporti di indebitto che si instaurano, di fatto, tra distributore e cliente finale, che rimane allacciato alla rete e che continua ad usufruire del servizio.

7.2 Il servizio di default trova il proprio fondamento normativo nell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 93/2011. La norma stabilisce che in materia di “obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori”, *“l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede affinché: ... c) qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che deve altresì garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attività svolta e la copertura dei costi sostenuti”*.

7.3 Con la deliberazione n. 99/11 - il cui allegato A reca il testo integrato delle disposizioni relative alla morosità nel settore del gas naturale (TIMG) - l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ha istituito e regolato il servizio di default, di cui sono state gravate le imprese di distribuzione.

Il testo integrato morosità gas (TIMG) stabilisce, relativamente al settore del gas naturale, la disciplina da adottarsi in caso di morosità dei clienti finali, regolando le procedure che devono essere seguite dagli operatori coinvolti per la richiesta e l'esecuzione delle prestazione di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità e della prestazione di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna nei casi in cui l'intervento di chiusura non sia stato effettuato.

7.4 Il Consiglio di Stato, con la sentenza, sez. VI, 12 giugno 2014, n. 2986, ha affermato la legittimità della deliberazione n. 99/11 e della imposizione alle imprese di distribuzione del servizio di default, ritenendo che tale servizio non possa essere qualificato come attività di vendita, essendo al contrario pienamente riconducibile al servizio di bilanciamento, di cui costituisce una fattispecie particolare.

Ha in particolare ritenuto dirimente la considerazione che il distributore non vende energia al cliente finale (il quale non “compra” energia, ma effettua semplicemente prelievi indebiti in assenza di un contratto di fornitura), ma regola ex post i rapporti di indebitto oggettivo sorti in seguito ai prelievi effettuati dal cliente rimasto allacciato alla rete di distribuzione.

Del resto, ha affermato il Consiglio di Stato, *“il rischio tipico dell'attività di vendita, quello della morosità del cliente servito, non è posto a carico dell'esercente, come dovrebbe essere se il servizio di default fosse davvero un'attività di vendita.*

Attraverso strumenti di socializzazione dei costi, infatti, il rischio di eventuale morosità dei clienti del default, è pressoché integralmente a carico della collettività, attraverso: la componente INAui, a copertura degli oneri della morosità mediamente riconosciuti agli operatori, inclusi gli oneri

legali sostenuti per il recupero dei crediti e gli oneri di cessione del credito, la perequazione specifica degli oneri residui della morosità; la perequazione trimestrale costi-ricavi, il meccanismo di anticipo dei crediti non riscossi”.

7.5 Con la deliberazione n. 166/2012, l’AEEGSI ha introdotto altre regole tecniche in materia di servizio di default e ne ha subordinato la concreta applicazione alla regolamentazione delle modalità di remunerazione.

7.6 Con la deliberazione n. 352/2012, l’Autorità ha disciplinato le modalità di remunerazione del servizio di default ed ha dettato la tempistica per la sua concreta attivazione.

7.7 Con la deliberazione n. 241/2013, l’Autorità ha riformato la disciplina del servizio di default di distribuzione, a seguito della dichiarata impossibilità delle imprese di distribuzione di svolgere tutte le attività di cui al TIVG, in merito al bilanciamento dei prelievi diretti.

In particolare, con tale atto, l’AEEGSI ha previsto che delle tre prestazioni in cui si articola il servizio di default distribuzione – e cioè: a) attività funzionali alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di prelievo qualora il cliente finale non trovi un nuovo fornitore entro il termine previsto dalla regolazione; b) attività funzionali alla corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, sia presso il relativo punto di prelievo, sia ai fini dell’attività di allocazione dell’impresa maggiore di trasporto; c) attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione – quella di cui alla lettera c) sia attribuita a uno o più venditori (sezionati come fornitori transitori del servizio di default sulla rete di distribuzione - FDD) (art. 1.5 della deliberazione che modifica l’art. 32.1 del TIVG).

La deliberazione prevede invece che prestazioni di cui di cui alle lettere a) e b) continuino ad essere svolte dalle imprese di distribuzione; prevede, al contempo, misure volte a rafforzare la responsabilità delle imprese di distribuzione, ai fini del corretto svolgimento delle attività loro spettanti.

Più precisamente, l’art. 1.6 della deliberazione modifica la sezione 3 del titolo IV del TIVG (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane), prevedendo che l’impresa di distribuzione provveda a:

- effettuare le comunicazioni al fornitore di ultima istanza o al fornitore transitorio (FDD) necessarie per l’attivazione dei servizi di ultima istanza;
- effettuare le comunicazioni al cliente finale di attivazione dei servizi di ultima istanza;
- mettere a disposizione del fornitore di ultima istanza o del fornitore transitorio (FDD), tutte le informazioni necessarie per la corretta fornitura di ciascuno dei servizi di ultima istanza;
- porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, oltre all’onere delle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l’esecuzione forzata della disalimentazione, qualora si verificano le condizioni di cui ai commi 35.4 e 35.5, affinché tale disalimentazione avvenga nei termini previsti dal TIMG e dallo stesso provvedimento.

7.8 Con le deliberazioni n. 533/2013 e n. 84/2014, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ha, quindi, previsto modifiche e integrazioni al TIMG (“Testo integrato morosità gas”, allegato A alla deliberazione dell’AEEGSI n. 99/11) e al TIVG (testo integrato delle attività di

vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane; allegato A alla deliberazione n. 64/09), a completamento della disciplina della morosità e dei servizi di ultima istanza.

7.9 Con la deliberazione n. 246/2014, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ha integrato la disciplina di cui all'art. 43 del TIVG.

8. Con il ricorso principale e con tre ricorsi per motivi aggiunti, la ricorrente contesta la legittimità di queste quattro ultime deliberazioni.

9. Con il primo motivo del ricorso principale viene lamentata l'illegittimità dell'art. 1.6 della deliberazione n. 241/2013, che introduce l'art. 40.2 del TIVG, ai sensi del quale *“l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, oltre all'onere delle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione [...]”*.

La deliberazione non prevedrebbe la remunerazione dell'attività di disalimentazione e la copertura dei relativi costi: essa sarebbe quindi viziata per violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 93/2011 e dell'art. 1, c. 1, l. n. 481/1995, del principio di proporzionalità e per irragionevolezza ed illogicità.

9.1 Con il primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti viene censurata la deliberazione n. 533/2013 - laddove introduce l'art. 11 bis del TIMG, modifica l'art. 12 bis.2 del TIMG e l'art. 40.2 del TIVG - senza prevedere la remunerazione dell'attività di disalimentazione.

La ricorrente lamenta, inoltre, la mancata previsione di una copertura dei costi sostenuti per le iniziative giudiziarie, ritenendo inadeguata la cifra massima di 5.000 euro, prevista dalla deliberazione impugnata.

9.2 Con il quarto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti viene lamentata l'illegittimità della deliberazione n. 84/2014 laddove – previa abrogazione dell'art. 11bis del TIMG – introduce al TIMG un nuovo articolo 13 bis, che disciplina le iniziative giudiziarie a carico del distributore, finalizzate ad ottenere la disalimentazione del punto di riconsegna mediante esecuzione forzata, ribadendo la copertura dei costi nella misura massima di 5.000 euro.

Ad avviso della ricorrente anche questa deliberazione sarebbe illegittima, non prevedendo la remunerazione dell'attività di disalimentazione e l'integrale copertura di tutti i costi sostenuti per le iniziative giudiziarie, stante l'inadeguatezza della cifra massima di 5.000 euro.

La ricorrente lamenta inoltre le mancate remunerazione e copertura dei costi delle attività, diverse dalla interruzione fisica delle tubazioni, svolte dal distributore, comprendenti tentativi di accesso e le eventuali ulteriori azioni messe in atto, ai fini dell'interruzione dell'erogazione del gas, nonché gli ulteriori tentativi di sospensione dell'erogazione del gas al punto di riconsegna che l'impresa è tenuta ad effettuare.

9.3 Con il settimo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti vengono proposte, avverso la deliberazione n. 246/2014, censure di illegittimità derivata, per mancata previsione della remunerazione dell'attività di disalimentazione e della copertura di tutti i costi sostenuti per le iniziative giudiziarie.

9.4 Le censure - che possono essere trattate congiuntamente - sono infondate, sia con riferimento al profilo della remunerazione sia con riferimento al profilo della copertura dei costi.

9.5 Il Collegio condivide quanto affermato dalla difesa erariale circa il carattere non innovativo delle deliberazioni impugnate nella parte in cui hanno previsto l'obbligo per il distributore di procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna.

L'attività di disalimentazione dei punti di riconsegna è, invero, un'attività che rientra tra le prestazioni accessorie che erano poste a carico delle imprese di distribuzione già dal Codice di rete tipo per la distribuzione di gas naturale, allegato alla deliberazione n. 108/06 (e ancor prima dalle deliberazioni n. 229/01 e 138/04).

Al § 8.2 del codice di rete è difatti previsto che tra le prestazioni erogate dall'impresa di distribuzione vi è la sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del cliente finale.

Il codice di rete detta quindi disposizioni di dettaglio che disciplinano l'attività di chiusura e interruzione del punto di riconsegna per morosità del cliente (§ 8.2.3).

Tra le attività che l'impresa di distribuzione è chiamata ad effettuare vi è anche l'avvio di azioni giudiziarie (§ 8.2.3.2).

Le attività funzionali alla disalimentazione fisica dei punti di riconsegna sono state successivamente disciplinate con la deliberazione n. 99/2011, quali parti integranti del servizio di default.

In particolare, l'art. 17 del TIMG (allegato A alla deliberazione n. 99/11, nella versione integrata e modificata dalla deliberazione n. 166/2012) nel dettare la disciplina del servizio di default relativo ai punti di riconsegna disalimentabili morosi, ha previsto, al comma 5, l'obbligo per le imprese di distribuzione di porre in essere tutte le azioni necessarie per realizzare la disalimentazione fisica del punto di riconsegna oggetto del servizio, ivi incluse iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione.

La deliberazione n. 241/2013, impugnata con il ricorso principale, non ha dunque carattere innovativo laddove ribadisce l'inserimento dell'attività di disalimentazione tra le prestazioni essenziali in cui si articola il servizio di default distribuzione e l'obbligo per l'impresa di distribuzione di porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, oltre all'onere delle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l'esecuzione forzata della disalimentazione.

9.6 L'art. 7 del d.lgs. n. 93 del 2011 prevede che “tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore”, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. Quindi, attribuisce all'AEEGSI (comma 4 lett. c) il compito di provvedere affinché *“qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che deve altresì garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attività svolta e la copertura dei costi sostenuti”*.

La norma espressamente consente di imporre ai distributori un obbligo di servizio pubblico, connesso al servizio di bilanciamento della rete, obbligo che va adeguatamente remunerato.

Come affermato anche dal Consiglio di Stato, il servizio di default, pur rientrando nell'attività di bilanciamento, costituisce, invero, un *quid pluris* che non è coperto dalla remunerazione tariffaria in vigore (Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2014, n. 2986).

9.7 Al pari delle altre attività rientranti nel servizio di default, anche l'attività di disalimentazione fisica del punto di riconsegna non poteva, quindi, ritenersi coperta dalla remunerazione tariffaria.

Ed, invero, in forza di quanto previsto al capitolo 3.2 del codice di rete, tale prestazione, così come le altre prestazioni accessorie - con esclusione dell'attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al punto di riconsegna della rete di trasporto - *“è resa dietro versamenti di corrispettivi sulla base di un prezzario reso pubblico o in base a quanto indicato nel preventivo emesso dall'impresa di distribuzione [...] salvo che sia diversamente disciplinato dall'autorità”*.

9.8 Con deliberazione n. 352/2012, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ha disciplinato le modalità di remunerazione del servizio di default.

Con tale atto, l'AEEGSI ha previsto il riconoscimento dei seguenti costi:

- i costi di approvvigionamento delle risorse per il servizio di default;
- i costi di fatturazione;
- i costi relativi alla morosità.

In particolare, con riferimento ai costi relativi alla morosità, l'AEEGSI ha previsto l'introduzione di uno specifico corrispettivo INAut, a copertura degli oneri della morosità mediamente riconosciuti agli operatori, inclusi gli oneri legali sostenuti per il recupero dei crediti e gli oneri di cessione del credito, la perequazione specifica degli oneri residui della morosità, la perequazione trimestrale costi-ricavi, il meccanismo di anticipo dei crediti non riscossi.

I costi riconosciuti sono ritenuti tali da garantire non solo la copertura dei costi operativi ma anche un'equa remunerazione del capitale investito riconosciuto (v. deliberazione n. 352/2012, p. 5).

9.9 Ad avviso del Collegio, il quadro così delineato fornisce elementi sufficienti per escludere che le deliberazioni impugnate siano viziate per mancato riconoscimento di una remunerazione dell'attività di disalimentazione.

La deliberazione n. 241/2013 – la quale modifica la disciplina del servizio di default sotto aspetti particolari, in conseguenza della impossibilità delle imprese di distribuzione di svolgere alcune delle attività in cui lo stesso si articola – e le deliberazioni n. 533/2013, 84/2014 e 246/2014, come si è detto, nel prevedere l'obbligo per le imprese di distribuzione di porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, non hanno innovato quanto già previsto dall'ordinamento.

Pertanto non può che ritenersi che l'attività di disalimentazione, parte integrante del servizio di default, sia stata remunerata in forza di quanto previsto dall'AEEGSI con la deliberazione n. 352/2012 (provvedimento che non è oggetto di impugnazione), la quale disciplina le modalità di remunerazione del servizio di default, nel suo complesso.

Né questo impianto può essere posto in discussione ora, solo perché l'Autorità ha dettato una disciplina specifica dell'attività di disalimentazione - che continua ad essere una delle prestazioni essenziali in cui si articola il servizio di default - e, con la deliberazione n. 533/2013, ha previsto il riconoscimento di costi ulteriori, sostenuti dal distributore per l'attività di disalimentazione.

9.10. La doglianza è dunque infondata nella parte in cui contesta la mancata previsione di una remunerazione dell'attività di disalimentazione.

9.11 Si esamina ora la restante parte delle censure, con cui viene contestato quanto previsto per la copertura dei costi dell'attività di disalimentazione.

9.12 Va preliminarmente dichiarato parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo motivo del ricorso principale, laddove lamenta la mancata copertura dei costi delle azioni necessarie alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, in quanto tale copertura è stata prevista dalle successive deliberazioni n. 533/2013 e 84/2014.

È parzialmente improcedibile anche il primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti laddove si censura l'art. 11 bis del TIMG, norma abrogata dalla deliberazione 84/2014.

9.13 La ricorrente lamenta l'illegittimità dell'art. 13 bis del TIMG, introdotto dalla deliberazione n. 84/2014, per la mancata copertura integrale di tutti i costi sostenuti per iniziative giudiziarie, ritenendo inadeguata la cifra massima di 5.000 euro, laddove, in relazione allo stesso cliente finale, si debbano promuovere più azioni (cautelari, di merito, esecutive) e vi siano più gradi di giudizio.

Inoltre, lamenta la mancata copertura dei costi delle attività, diverse dalla interruzione fisica delle tubazioni, svolte dal distributore, comprendenti tentativi di accesso e le eventuali ulteriori azioni messe in atto ai fini dell'interruzione dell'erogazione del gas nonché gli ulteriori tentativi di sospensione dell'erogazione del gas al punto di riconsegna che l'impresa è tenuta ad effettuare.

9.14 La doglianza è infondata.

La previsione di un limite massimo di 5.000 euro al riconoscimento degli oneri legali in favore delle imprese di distribuzione non può ritenersi manifestamente illogica.

La finalità della previsione è quella di evitare che l'impresa di distribuzione faccia ricorso all'azione giudiziaria al fine di procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna se non come *extrema ratio* (la deliberazione n. 84/2014, con gli artt. 13 e 13 bis del TIMG, ha modificato la procedura relativa alle azioni giudiziarie prevedendo che siano da intraprendere solo allorché l'intervento di disalimentazione non sia tecnicamente o economicamente fattibile o abbia dato esito negativo e solo a seguito dell'efficacia della cessazione amministrativa).

Inoltre, la limitazione al riconoscimento degli oneri legali è, comunque, accompagnata dal riconoscimento a piè di lista di tutti i costi sostenuti dal distributore per l'attività di disattivazione del punto di riconsegna, ad opera della deliberazione n. 533/2013.

In ogni caso, poi, la somma prevista non può ritenersi inadeguata, specie considerando che, in caso di ricorso allo strumento cautelare atipico di cui all'art. 700 c.p.c., le spese di causa, di regola, sono inferiori ai 1.000 euro (come risulta dalle ordinanze depositate in giudizio dalla stessa ricorrente).

Né quanto affermato dalla ricorrente circa la necessità che vengano proposti più gradi di giudizio, per l'esito spesso infausto per l'impresa di distribuzione, palesa l'illogicità della scelta: non può,

invero, ritenersi corretto che siano integralmente sopportati dalla collettività i costi legati alla incapacità del distributore di fare valere i propri diritti, senza la previsione di un tetto massimo che incentivi comportamenti efficienti.

La ricorrente non ha, poi, fornito la prova di quanto affermato circa l'incombere sulle imprese di distribuzione di adempimenti particolarmente complessi e dispendiosi: non possono ritenersi tali la ricerca del legittimato passivo ed il reperimento della documentazione probatoria della morosità dell'utente (presso le società di vendita), adempimenti che, al contrario, sono ordinari in caso di avvio di azioni giudiziarie.

9.15 Priva di fondamento è, poi, la censura con cui vengono lamentate le mancate remunerazione e copertura dei costi delle attività, diverse dalla interruzione fisica delle tubazioni, svolte dal distributore, comprendenti tentativi di accesso e le eventuali ulteriori azioni messe in atto ai fini dell'interruzione dell'erogazione del gas nonché gli ulteriori tentativi di sospensione dell'erogazione del gas al punto di riconsegna che l'impresa è tenuta ad effettuare, una volta che il punto di riconsegna è passato al servizio di default.

Quanto alla remunerazione si rinvia a quanto affermato ai punti 9.5 e ss.

Quanto ai costi, non si ravvisa quale possa essere la ragione per la quale, a fronte del riconoscimento, con l'art. 12 bis del TIMG, dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese per gli interventi di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, l'AEEGSI avrebbe dovuto riconoscere costi per tentativi di accesso, di sospensione ed azioni non meglio specificate, ma che sono comunque finalizzate alla disalimentazione.

È invero priva di fondamento la pretesa della ricorrente a che ogni adempimento posto a carico delle imprese di distribuzione veda uno specifico riconoscimento dei relativi costi laddove, come accade nel caso di specie, la prestazione richiesta è strettamente connessa o funzionale all'attività principale, che è quella della disalimentazione.

10. Con il quinto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti la deliberazione n. 84/2014 viene censurata nella parte in cui impone alle imprese di distribuzione di fatturare i costi per iniziative giudiziarie al cliente finale e, in caso di pagamento da parte di quest'ultimo, di rimborsare quanto anticipato dalla Cassa conguaglio al distributore, per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, violazione degli artt. 91 e ss., c.p.c., violazione dei principi di proporzionalità e di legalità.

10.1 Con l'ottavo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti, identica censura viene proposta avverso la deliberazione n. 246/2014.

10.2 La censura è priva di fondamento.

10.3 Come si è già affermato, la pretesa della ricorrente a che ogni adempimento posto a carico delle imprese di distribuzione veda uno specifico riconoscimento dei relativi costi è priva di fondamento, laddove, come accade anche nel caso di specie, la prestazione richiesta è strettamente connessa o funzionale all'attività principale, che è quella della disalimentazione.

Sono, poi, pretestuose le lamentate difficoltà organizzative per la mancanza di rapporti con il cliente finale, rapporti che sarebbero riservati alle società di vendita. L'impresa di distribuzione è, invero, perfettamente a conoscenza sia dei costi, per iniziative giudiziarie, di cui è chiesta la fatturazione,

per averli sostenuti direttamente, sia dell'identità del cliente finale, per avere proposto un'azione giudiziaria nei confronti di questo.

Né la censura può trovare accoglimento nella parte in cui afferma il carattere illogico, irragionevole e sproporzionato delle disposizioni impugnate in quanto la ricorrente si è limitata a dedurre proposizioni generiche, meramente affermate e non supportate da elementi concreti di illogicità.

10.4 La doglianza, nella parte in cui censura la legittimità della pretesa a che il cliente finale sia chiamato a pagare gli oneri connessi alle iniziative giudiziarie, è, invece, inammissibile per carenza di interesse: l'impresa di distribuzione è, difatti, unicamente chiamata ad effettuare una fatturazione di tali somme e a versare alla Cassa quelle eventualmente pagate da parte del cliente finale.

10.5 Nella parte in cui si lamenta che l'obbligo di fatturazione non rientrerebbe tra i compiti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico la censura è, infine, inammissibile per genericità.

11. Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'art. 1.6 della deliberazione n. 241/2013, che introduce l'art. 43.4, lett. b) del TIVG, per eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità e del principio di legalità.

11.1 Con il terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti viene lamentata l'illegittimità dell'art. 2.5 della deliberazione n. 533/2013, che introduce l'art. 40.2, lett. a) del TIVG, per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità, dell'art. 3, l. n. 681/1981 e dell'art. 23 Cost.

11.2 Con il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti la censura viene ribadita avverso la deliberazione n. 84/2014, per avere confermato quanto previsto dalla deliberazione n. 241/2013 e dalla deliberazione n. 533/2013.

11.3 Con il primo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti, la censura viene estesa alla deliberazione n. 246/2014, nella parte in cui inserisce all'art. 43 del TIVG i commi 1 bis ed 1 ter.

11.4 L'art. 43.4 del TIVG prevede che nei casi di impossibilità di realizzare la disalimentazione, entro il termine di cui al comma 40.2, in via del tutto eccezionale, l'impresa di distribuzione fornisca apposita documentazione all'autorità in cui evidenzia la comprovata e manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione entro i termini previsti e versi alla Cassa, in luogo di quanto indicato al comma 43.1, un ammontare equivalente al prodotto tra il 5% e i ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'art. 10, con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di default che non è stato disalimentato.

Ad avviso della ricorrente tale previsione sarebbe palesemente irragionevole, illogica e sproporzionata, non potendosi gravare le imprese di un versamento non collegato ad un fatto ad esse non addebitabile, in violazione anche del principio di legalità di cui all'art. 23 Cost.

11.5 La censura è infondata.

11.6 La somma di cui è chiesta la restituzione è una parte dei ricavi della tariffa di distribuzione (ricavi che sono determinati sulla base del numero dei punti di riconsegna effettivamente serviti dal distributore).

In caso di impossibilità comprovata di disalimentazione fisica del punto di riconsegna, anziché gli interi ricavi (come previsto dall'art. 43.1, lett. a), nel caso in cui l'impresa non porti ad esito la disalimentazione ma non sussista una impossibilità di realizzarla), è, invero, previsto che venga restituita una percentuale pari al 5%.

Non si tratta quindi di una prestazione patrimoniale imposta, in violazione del principio di legalità, o di una sanzione e neppure di una forma di responsabilità oggettiva, ma della previsione di un minor remunerazione del servizio che continua ad essere reso nonostante la morosità, dato che è impossibile addivenire alla disalimentazione.

La decisione dell'Autorità di prevedere che, laddove sia impossibile la disalimentazione fisica (per causa non imputabile ad atti di autorità pubbliche, perché in tal caso l'impresa di distribuzione non è tenuta ad effettuare i versamenti di cui ai commi 43.1 e 43.4), vi sia un minor ricavo da parte dell'impresa di distribuzione non può ritenersi illogica.

A fronte di una prestazione non corrisposta da parte del cliente finale e della impossibilità oggettiva di addivenire alla disalimentazione (non imputabile ad atti di autorità pubbliche), e, dunque, di un servizio il cui onere grava integralmente sulla collettività, non può ritenersi illogico prevedere che l'impresa di distribuzione abbia un minor ricavo, con riferimento a quel punto di riconsegna e sia quindi chiamata a restituire una minima parte (il 5%) dei propri ricavi.

Come condivisibilmente affermato dalla difesa dell'Autorità, in considerazione della natura di corrispettivo della tariffa, in astratto il distributore non avrebbe titolo per trattenere i ricavi corrispondenti al punto di riconsegna che non ha disalimentato, neppure nel caso di impossibilità di effettuare l'interruzione.

11.7 La censura, che principalmente contesta i versamenti previsti all'art. 43.4, lett. b), è infondata anche nella parte in cui si duole degli obblighi previsti dall'art. 43.1, lett. a) e b).

Per quanto si è affermato, invero, non configura, a maggior ragione, né una prestazione patrimoniale imposta, né una sanzione, l'obbligo di versare, per il primo anno di attuazione della disciplina, un ammontare equivalente ai ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione (art. 43.1, lett. a) e, per gli anni successivi, anche il valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale prelevato presso i punti di riconsegna cui è erogato il servizio di default (art. 43.1, lett. b), allorché l'impresa di distribuzione non provveda alla disalimentazione, entro il termine previsto, senza che vi sia una impossibilità oggettiva di realizzarla.

La previsione trova giustificazione nell'assenza di un titolo che legittimi il distributore a trattenere i ricavi per quel punto di riconsegna e nella finalità di responsabilizzare le imprese di distribuzione affinché provvedano tempestivamente alla disalimentazione.

Ad escludere la sussistenza dei vizi lamentati depone, infine, la considerazione che la disposizione - che comunque ricalca quanto è già stato previsto dall'art. 17.6 del TIMG, con la deliberazione n. 99/11 - è mitigata dalla previsione di una esenzione dai versamenti, qualora il mancato rispetto delle tempistiche previste sia riconducibile ad atti di autorità pubbliche.

11.8 La ricorrente contesta, poi, la previsione di cui all'art. 43.4, lett. a) del TIVG (che consente, in via del tutto eccezionale, all'impresa di distribuzione di fornire all'AEEGSI la documentazione che dimostri l'impossibilità di adempiere nei termini), poiché essa rimetterebbe all'Autorità una

valutazione discrezionale delle condizioni di parziale esenzione da versamenti, senza predeterminare alcun criterio.

In disparte la sua infondatezza - deducendosi, a fondamento dell'asserita illegittimità, proposizioni generiche, meramente affermate e non supportate da elementi concreti di illogicità – la censura è irricevibile.

La disposizione è stata, invero, prevista dalla deliberazione n. 241/2013, mentre la doglianza è stata proposta solamente con il terzo ricorso per motivi aggiunti, ben oltre il termine di decadenza di sessanta giorni.

11.9 È priva di ogni fondamento la censura rivolta avverso la deliberazione n. 264/2014, nella parte in cui ricondurrebbe alla fattispecie di cui all'art. 43.4, lett. b) del TIVG l'ipotesi in cui la disalimentazione sia resa impossibile dall'esito negativo dell'azione giudiziaria intrapresa dal distributore, anziché alla fattispecie di esonero totale di cui all'art. 43.5 del TIVG.

La deliberazione non detta alcuna disposizione che prevede quanto affermato dalla ricorrente. Al contrario, tra i considerando si afferma che *“eventuali ritardi o inadempimenti da parte dell'impresa di distribuzione, che dipendano da possibili esiti delle iniziative giudiziarie, potranno essere valutati, caso per caso, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 43.5”* (p.5 della deliberazione n. 264/2014).

12. Con il quinto motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente contesta la deliberazione n. 246/2014 nella parte in cui introduce il comma 1bis all'art. 43 del TIMG, disposizione che prevede un termine di sei mesi (dalla richiesta di chiusura del punto di riconsegna o dalla data di attivazione del servizio di default), oltre il quale scatta l'obbligo del versamento previsto allo stesso articolo 43 per il punto di riconsegna non tempestivamente disalimentato.

Ad avviso della ricorrente la disposizione sarebbe illegittima, poiché, non prevedendo un periodo transitorio, avrebbe effetto retroattivo: essa estenderebbe l'applicazione delle nuove disposizioni anche ai punti di riconsegna che non è stato possibile disalimentare fin dall'entrata in vigore della deliberazione n. 241/2013 e per i quali siano ormai decorsi i sei mesi di cui all'art. 43.1 bis del TIVG.

12.1 La censura è priva di fondamento.

La deliberazione n. 241/2013 prevedeva, nel caso in cui l'impresa di distribuzione non porti ad esito la disalimentazione nei termini previsti, l'obbligo di effettuare i versamenti sopra richiamati.

La deliberazione n. 246/2014 ha disciplinato il periodo di quantificazione dell'ammontare dovuto, prevedendo che sia pari, nei casi di cui al comma 35.4, al numero di giorni successivi alla fine del sesto mese dalla richiesta di chiusura del punto di riconsegna, e fino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 43.1ter; nei casi di cui all'articolo 35.5, al numero dei giorni successivi alla fine del sesto mese dalla data di attivazione del servizio di default, e fino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 43.1ter.

La disposizione non ha effetto retroattivo, limitandosi a precisare il termine previsto all'art. 40.2, lett. a) entro il quale le imprese di distribuzione sono tenute ad effettuare la disalimentazione e decorso il quale sono chiamate ad effettuare i versamenti di cui all'art. 43 del TIVG.

A fronte di un obbligo già previsto dalla deliberazione n. 241/2013, non può, poi, invocarsi, ora, la necessità di un periodo transitorio.

12.2 Inammissibile per genericità è la doglianza secondo cui la disposizione, in maniera illogica ed irragionevole, non chiarirebbe da quando e fino a quando si applicherebbe la fattispecie di cui all'art. 43.1 lett. a) e da quando quella di cui all'art. 43.1, lett. b).

12.3 Priva di fondamento è poi la censura con cui si contesta l'irragionevolezza del termine di sei mesi: la circostanza che l'Autorità avrebbe potuto prevedere un termine differente non palesa affatto l'illogicità della scelta operata.

La lamentata irragionevolezza, al contrario, ad avviso del Collegio, trova smentita laddove si afferma, nei considerando della deliberazione impugnata, che il termine corrisponde alla durata tendenziale del servizio di default e che il termine stesso è stato fissato tenendo in considerazione l'eventualità del ricorso alle autorità giudiziarie (p. 4, deliberazione n. 246/2014).

In ogni caso, i timori prospettati dalla ricorrente circa l'applicazione dell'art. 43.1 bis nelle ipotesi in cui l'intervento di disalimentazione non sia economicamente fattibile, possono escludersi alla luce di quanto chiarito dalla stessa deliberazione n. 246/2014 e cioè che *“eventuali ritardi o inadempimenti da parte dell'impresa di distribuzione, che dipendano da possibili esiti delle iniziative giudiziarie, potranno essere valutati, caso per caso, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 43.5”*.

13. Con il terzo motivo del ricorso principale viene dedotta l'illegittimità dell'art. 6.5 lett. c) della deliberazione n. 241/2013 per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; violazione del principio di proporzionalità.

13.1 Con il quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, con il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti e con il secondo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti, la medesima censura viene estesa anche alle deliberazioni successivamente impugnate.

13.2 Le censure non possono trovare accoglimento.

L'art. 6.5, lett. c) della deliberazione n. 241/2013 dispone che con successivi provvedimenti verranno definiti *“il dettaglio delle azioni a carico dell'impresa di distribuzione per effettuare la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, al fine di evidenziare i casi in cui la medesima impresa risulta esonerata dai versamenti di cui all'art. 43 del TIVG”*.

Quanto previsto dalla deliberazione n. 241/2013, come si è affermato già in sede cautelare, con l'ordinanza n. 1102/2013, è da ritenersi illegittimo in quanto poneva in capo all'impresa di distribuzione l'obbligo immediato di effettuare i versamenti di cui all'art. 43.1 e 43.4 del TIVG, rinviando però ad un futuro provvedimento la definizione dei casi di esonero.

Tale previsione è stata tuttavia superata dai successivi provvedimenti adottati dall'Autorità.

In particolare, con la deliberazione n. 264/2014 è stato disposto che *“eventuali ritardi o inadempimenti da parte dell'impresa di distribuzione, che dipendano da possibili esiti delle iniziative giudiziarie, potranno essere valutati, caso per caso, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 43.5”* (p.5 della deliberazione n. 264/2014).

L'Autorità ha quindi deciso di individuare casi di esonero dall'obbligo di effettuare i versamenti previsti all'art. 43 del TIVG - ulteriori rispetto a quello previsto dall'art. 43.5, in cui il mancato rispetto delle tempistiche previste per la disalimentazione è dovuto ad atti di autorità pubbliche - rinviando ad una valutazione delle singole fattispecie, e, quindi, di non definire più il dettaglio delle azioni che l'impresa di distribuzione deve porre in essere per effettuare la disalimentazione e di non individuare ipotesi generali di esonero.

La previsione non è stata oggetto di una specifica censura.

In ogni caso, si fa rinvio a quanto si affermerà al punto 16.6.

14. Con il quarto motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta l'illegittimità per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'art. 1.6 della deliberazione n. 241/2013 che introduce l'art. 43 del TIVG ove contempla, quale unico caso di esonero totale da responsabilità, l'ipotesi di cui al comma 5 e non anche l'ipotesi in cui il distributore non possa tentare la disalimentazione poiché l'operazione non è economicamente fattibile secondo i parametri indicati all'art. 6.4 del TIMG.

14.1 La censura è ribadita con il quinto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, il sesto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti ed il quarto motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti.

14.2 La censura è infondata.

Nelle fattispecie in cui l'intervento di disalimentazione non è economicamente fattibile, sorge l'obbligo per le imprese di distribuzione di intraprendere le iniziative giudiziarie necessarie per ottenere l'esecuzione forzata della disalimentazione.

In tali ipotesi, come si è già ricordato, la deliberazione n. 264/2014 ha espressamente previsto che *“eventuali ritardi o inadempimenti da parte dell'impresa di distribuzione, che dipendano da possibili esiti delle iniziative giudiziarie, potranno essere valutati, caso per caso, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 43.5”* (p.5 della deliberazione n. 264/2014).

15. Con il quinto motivo viene dedotta l'illegittimità dell'art. 40.1 del TIVG, come introdotto dall'art. 1.6 della deliberazione n. 241/2013, per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, laddove si prevede l'applicazione di indennizzi e penalità nel caso in cui l'inadempimento degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'AEEGSI dipenda da causa non imputabile all'impresa di distribuzione.

Le comunicazioni in questione, afferma la ricorrente, attengono a dati che sono, per lo più, in possesso di soggetti terzi, come i dati relativi ai clienti finali, che sono posseduti dalle società di vendita: sarebbe, quindi, illegittimo fare gravare sulle imprese di distribuzione penali ed indennizzi anche qualora le imprese di distribuzione non assolvano tempestivamente i propri obblighi di comunicazione unicamente perché le informazioni ed i dati non sono stati ad esse trasmessi dalle società di vendita.

15.1 Con il sesto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti la censura viene ribadita avverso la deliberazione n. 533/2013, ciò in quanto la ricorrente ritiene insoddisfacente quanto dalla stessa previsto all'art. 2.8, disposizione che limita l'esonero da responsabilità del distributore ad un solo caso - l'indisponibilità del codice fiscale del titolare del punto di riconsegna - e per un tempo limitato (sino al 30 giugno 2014).

15.2 Con il settimo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti la censura viene ribadita avverso la deliberazione n. 84/2014, che all'art. 2.14 limita sempre l'esonero da responsabilità del distributore ad un solo caso, l'indisponibilità del codice fiscale del titolare del punto di riconsegna, e solo sino al 31 dicembre 2014.

15.3 Con il nono motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti viene dedotta l'illegittimità derivata della deliberazione n. 246/2014 per il medesimo motivo.

15.4 L'art. 40.1 del TIVG pone a carico delle imprese di distribuzione degli obblighi informativi e l'art. 42 che prevede, in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 40.1 lett. c), l'applicazione di indennizzi e penali.

La ricorrente sostiene che, in difetto di specifiche previsioni introdotte dalle deliberazioni impugnate, all'ipotesi del mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 40.1, lett. a) e lett. b) si applicherebbe il generale potere sanzionatorio previsto all'art. 2, c. 20, l. n. 481/1995.

15.5 La censura è inammissibile per carenza di interesse laddove volta a censurare le sanzioni previste in caso di inadempimento agli previsti all'art. 40.1, lett. a) e lett. b).

Le deliberazioni impugnate, invero, nulla prevedono al riguardo.

Non sussiste, pertanto, in capo alla ricorrente un interesse concreto ed attuale a censurare i provvedimenti impugnati sotto tale profilo.

Solo laddove l'Autorità dovesse esercitare nei confronti della ricorrente il potere sanzionatorio paventato, allora sorgerebbe un interesse a contestarne la legittimità.

15.6 Laddove volta a contestare le penali e gli indennizzi previsti per il caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 40.1 lett. c), la censura è invece infondata.

Come ricordato dalla stessa ricorrente, l'art. 42.4 esonera l'impresa di distribuzione dall'obbligo di corrispondere penale e indennizzo qualora il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 40.1, lett. c) sia riconducibile ad una delle cause di esclusione di cui al comma 49.1, lett. a) del testo unico della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas" (RQDG, allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 120/2008), e cioè cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi.

La disposizione, nel richiamare le cause di non imputabilità previste dal RQDG, tutela adeguatamente le imprese di distribuzione allorché l'inadempimento sia dovuto ad un *factum principis*.

Ma al di là di tali ipotesi, non si comprende la ragione per cui l'Autorità dovrebbe attribuire rilievo alle mere difficoltà delle imprese di distribuzione a reperire le informazioni presso le società di vendita, a fronte di un obbligo cui i distributori sono tenuti sin dalla deliberazione n. 138/2004.

16. Con il sesto motivo del ricorso principale, la ricorrente deduce l'illegittimità dell'art. 40.2 del TIVG, introdotto dall'art. 1.6 della deliberazione n. 241/2013 per violazione dell'art. 7, c. 4, lett. c) d.lgs. n. 93/2011 e dell'art. 2, c. 12, l. n. 481/1995; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità.

Ad avviso della ricorrente, la deliberazione n. 241/2013 avrebbe dovuto specificare in cosa consistono le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna. Il provvedimento sarebbe quindi illegittimo poiché allocherebbe sui distributori una responsabilità che invece sarebbe propria del regolatore.

Inoltre, illegittimamente l'Autorità esigerebbe i versamenti di cui all'art. 43 del TIVG pur non avendo determinato il dettaglio delle azioni a carico delle imprese di distribuzione, così come previsto all'art. 6.5, lett. c della stessa deliberazione.

16.1 Con il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, con il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti e con il terzo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ripropone la medesima censura rispettivamente avverso le deliberazioni n. 533/2014, n. 84/2014 e n. 246/2014 e lamenta altresì il mancato dettaglio delle iniziative giudiziarie da intraprendere, le relative tempistiche e modalità. Afferma, inoltre, che l'Autorità avrebbe dovuto ritenere sufficiente l'avvio di tali iniziative ad esonerare il distributore da ogni responsabilità per la mancanza di disalimentazione.

16.2 La censura è infondata.

16.3 Con l'art. 40.2, l'Autorità ha chiaramente delineato quale sia l'obbligazione di risultato posta in capo alle imprese di distribuzione, consistente nella disalimentazione fisica del punto di riconsegna.

Ad avviso del Collegio, a fronte di tale chiara previsione, l'Autorità non era affatto tenuta a dettagliare quali fossero le azioni necessarie per raggiungere tale risultato.

Le imprese di distribuzione, invero, sono operatori professionali del settore, indubbiamente dotati delle competenze sufficienti a individuare, caso per caso, quali siano le azioni che devono essere poste in essere per pervenire alla disalimentazione, considerando oltretutto che tale attività rientra tra le prestazioni accessorie poste a carico delle imprese di distribuzione già dal Codice di rete tipo per la distribuzione di gas naturale, allegato alla deliberazione n. 108/06 (e ancor prima dalle deliberazioni n. 229/01 e 138/04) e dallo stesso già disciplinate (quanto al carattere non innovativo delle deliberazioni impugnate, nella parte in cui prevedono l'obbligo delle imprese di distribuzione di porre in essere tutte le azioni necessarie alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, si rinvia a quanto affermato al punto 9.5).

16.4 Né può invocarsi la previsione di cui all'art. 6.5, lett. c) della deliberazione n. 241/2013: essa affermava la necessità del dettaglio delle azioni necessarie per la disalimentazione unicamente ai fini della individuazione dei casi di esonero dai versamenti previsti all'art. 43 del TIVG e non al fine di chiarire l'obbligo previsto dall'art. 40.2.

16.5 È parimenti sufficiente l'espressa previsione dell'onere delle iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata della disalimentazione, senza che possa ritenersi necessaria alcuna altra specificazione, stante la mancanza di qualsiasi incertezza circa il risultato che deve essere raggiunto.

16.6 Con specifico riferimento ai versamenti previsti all'art. 43 del TIVG, come si è già detto al punto 12.2, l'Autorità, con le deliberazioni successive alla n. 241/2013, ha deciso di individuare casi di esonero dall'obbligo di effettuare i versamenti previsti all'art. 43 del TIVG – ulteriori rispetto a quella prevista dall'art. 43.5 in cui il mancato rispetto delle tempistiche previste per la disalimentazione è dovuto ad atti di autorità pubbliche - rinviando ad una valutazione delle singole

fattispecie, e, quindi, di non definire più il dettaglio delle azioni che l'impresa di distribuzione deve porre in essere per effettuare la disalimentazione e di non individuare ipotesi generali di esonero.

Considerando la varietà di casi che in concreto si possono presentare e la tipologia di destinatari cui l'Autorità si rivolge, che sono operatori professionali del settore, non può ritenersi affatto illogica la scelta di non dettare una disciplina puntuale, con riferimento alla definizione sia delle azioni (ivi comprese le iniziative giudiziarie) che devono essere poste in essere per la disalimentazione, sia dei casi di esonero dall'obbligo dei versamenti di cui all'art. 43, del TIVG in caso di ritardata o mancata disalimentazione.

16.7 Quanto si afferma nel ricorso, circa il fatto che l'Autorità avrebbe dovuto ritenere sufficiente l'avvio di tali iniziative ad esonerare il distributore da ogni responsabilità per la mancanza di disalimentazione e dai versamenti previsti all'art. 43 del TIVG, costituisce una valutazione personale della ricorrente che non palesa affatto l'illogicità della diversa scelta compiuta con le deliberazioni impugnate.

Al contrario, è la soluzione prospettata dalla ricorrente a palesare profili di illogicità, in quanto porterebbe ad un disinteressamento, da parte delle imprese di distribuzione, delle azioni giudiziarie intraprese, con conseguente danno per la collettività.

17. Con il settimo motivo del ricorso principale, la ricorrente deduce l'illegittimità degli obblighi di comunicazione previsti agli art. 40.1 lett. b) e 41 del TIVG, come introdotti dall'art. 1.6 della deliberazione n. 241/2013 per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità: a suo avviso tali comunicazioni sarebbero sovrabbondanti rispetto alle fattispecie di clienti in stato di morosità.

La deliberazione n. 533/2013 ha modificato l'art. 41.1 del TIVG limitando gli obblighi di comunicazione ai clienti finali posti a carico delle imprese di distribuzione ai soli casi in cui il cliente finale non sia consapevole dell'attivazione dei servizi di ultima istanza.

Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, quanto previsto dalla citata deliberazione ha fatto venir meno l'interesse alla doglianza (p. 5 della memoria depositata il 4 febbraio 2014 e p. 6 del primo ricorso per motivi aggiunti).

La censura è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

18. Con l'ottavo motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta l'illegittimità della deliberazione n. 241/2013 per violazione dell'art. 5 della deliberazione dell'AEEGSI n. 61/97 del 20.5.1997 e degli artt. 7 e ss., l. n. 241/1990; violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.

18.1 Con l'ottavo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, i medesimi vizi di violazione del contraddittorio vengono dedotti avverso la deliberazione n. 533/2013 e, in particolare, avverso l'art. 4.4 che prevede un coinvolgimento successivo dei soggetti interessati.

18.2 Con il decimo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti viene lamentato che il procedimento, avviato dalla deliberazione n. 241/2013, proseguito con la deliberazione n. 533/2013 e concluso con la deliberazione n. 84/2014 non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e si sia svolto senza la consultazione degli operatori.

18.3 Con il dodicesimo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti il vizio di violazione del contraddittorio viene dedotto anche avverso la deliberazione n. 246/2014.

18.4 Le censure sono infondate.

Con la deliberazione n. 241/2013, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in conseguenza della impossibilità, dichiarata dalle imprese di distribuzione, di svolgere le attività di cui al servizio di default distribuzione (SdD) ne ha modificato la disciplina.

Tale intervento è stato ritenuto di particolare urgenza, in ragione dell'incremento del fenomeno dei prelievi diretti.

La deliberazione è stata adottata in assenza di una previa partecipazione procedimentale dei soggetti interessati.

Ugualmente è avvenuto con la deliberazione n. 533/2013: anche in questo caso, le disposizioni ivi previste sono state ritenute particolarmente urgenti, in considerazione del perdurante aumento del fenomeno della morosità e del conseguente incremento degli oneri a carico della generalità dei clienti finali.

La deliberazione n. 533/2013 ha tuttavia ritenuto necessario assicurare, nonostante la situazione di urgenza, la partecipazione dei soggetti interessati, fissando un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni al provvedimento (art. 4.4).

A seguito della consultazione disposta con la deliberazione n. 533/2013, è stata adottata la deliberazione n. 84/2014.

Con riferimento a quest'ultimo atto non si pone dunque un problema di violazione del contraddittorio.

Né il problema si pone per la deliberazione n. 246/2014: per tale atto non sono state dedotte ragioni che consentano di porre in discussione quanto affermato nella deliberazione circa la sufficienza della consultazione precedentemente disposta, stante la natura della deliberazione stessa, meramente attuativa e di mero chiarimento dei precedenti atti.

Non può, pertanto, censurarsi l'illegittimità della decisione dell'Autorità di dare applicazione della previsione di cui al comma 4.3 della deliberazione GOP n. 46/09, recante approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", ai sensi del quale *"sono sottratti alla consultazione gli atti di regolazione che hanno contenuto vincolato e quelli attuativi di precedenti atti di regolazione sottoposti a consultazione"* (pagina 5 della deliberazione).

La ricorrente non può, poi, lamentare, solamente con il secondo ricorso per motivi aggiunti, in sede di impugnazione della deliberazione n. 84/2014, la mancata comunicazione di avvio del procedimento che ha portato all'adozione della deliberazione n. 241/2013, gravata con il ricorso principale.

Quanto alla deliberazione n. 241/2013, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso principale, tale atto ha espressamente ritenuto che la modifica da apportare alla disciplina del servizio di default distribuzione (SdD) rivestisse particolare urgenza, in ragione dell'incremento del fenomeno dei prelievi diretti (p. 8).

Ugualmente, la deliberazione n. 533/2013 ha posto ragioni di urgenza a fondamento della decisione di posticipare la consultazione.

Ad avviso del Collegio, anche con riferimento a queste ultime due deliberazioni, la censura non può trovare accoglimento: la consultazione dei soggetti interessati è stata, invero, assicurata nel corso di un procedimento che, sebbene abbia portato all'adozione di quattro deliberazioni, ha comunque carattere unitario.

Inoltre, la ricorrente non ha dedotto elementi che palesino l'insussistenza delle ragioni di urgenza - adeguatamente rappresentate dall'AEEGSI a pagina 7 della deliberazione n. 84/2014 - poste a base dei provvedimenti impugnati e consentano di ritenere viziata la decisione dell'Autorità di posticipare il contraddittorio procedimentale.

19. Con il settimo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti viene lamentata l'illegittimità degli artt. 1.8, 1.9 e 2.5 della deliberazione n. 533/2013 (che rispettivamente introducono l'art. 11 bis del TIMG e modificano l'art. 12 bis del TIMG e l'art. 40.2 del TIVG) per eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità in quanto prevedrebbero il rimborso dei costi sopportati dal distributore per l'attività di disalimentazione del punto di riconsegna solo per il futuro, senza occuparsi delle attività di disalimentazione poste in essere dai distributori prima dell'entrata in vigore della deliberazione stessa.

19.1 La censura è infondata.

In forza del principio *tempus regit actum*, il servizio di default distribuzione attivato nel periodo antecedente l'adozione delle deliberazioni impugnate è regolato dalla disciplina precedentemente vigente, prevista dal TIVG e dal TIMG. Ciò è stato espressamente previsto dalla deliberazione n. 241/2013 (p.10) e non è stato oggetto di alcuna specifica censura.

20. Con l'ottavo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente lamenta l'illegittimità della deliberazione n. 84/2014, nella parte in cui - nell'introdurre gli istituti della capacità mensile di interruzione (CMI), della capacità settimanale di interruzione (CIS) e della capacità di interruzione residua - non prevede un periodo transitorio, per eccesso di potere per illogicità, violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

20.1 Con il decimo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti la censura viene riproposta e viene lamentata l'illegittimità derivata della deliberazione n. 246/2014.

20.2 La censura è infondata.

La ricorrente non ha invero dedotto concreti elementi, al di là di generiche difficoltà organizzative, che palesino la manifesta illogicità della scelta dell'Autorità di non prevedere un periodo transitorio.

Al contrario, il Collegio ritiene ragionevole quanto replicato dalla difesa erariale circa il fatto che l'implementazione degli istituti della capacità mensile di interruzione (CMI) e della capacità settimanale di interruzione (CIS), introdotta dalla deliberazione n. 84/2014, non comporti alcuno stravolgimento organizzativo rispetto a quanto i distributori avrebbero dovuto adottare in adempimento alle disposizioni relative alla capacità mensile di sospensione (CMS) ed alla capacità settimanale di sospensione (CSS), introdotte sin dalla deliberazione n. 99/11.

21. Con il nono motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, viene dedotta l'illegittimità dell'art. 1.7 della deliberazione n. 84/2014 - che inserisce l'art. 6.2bis del TIMG - per violazione dell'art. 7,

c. 4, lett. c), d.lgs. n. 93/2011, della l. n. 481/1995 e dell'art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

In particolare, ad avviso della ricorrente, l'incremento del numero degli interventi imposti al distributore previsto da tale disposizione comporterebbe un aumento dei costi per il sistema che l'AEEGSI avrebbe omesso di valutare mediante un'analisi costi-benefici che ne dimostri l'utilità, con grave danno per i distributori.

21.1 Viene poi dedotta l'illegittimità degli articoli 1.12 e 1.14 della deliberazione n. 84/2014 - che sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 10.5 e 11.2 del TIMG – in quanto il termine di tre giorni per elaborare le richieste formulate dai venditori, sarebbe ingiustificatamente breve. Inoltre, l'applicazione dell'art. 1.14 sottrarrebbe all'impresa di distribuzione da due a tre giorni utili per l'esecuzione degli interventi.

21.2 Infine sarebbe illogica ed irragionevole la previsione di cui all'art. 1.13 della deliberazione n. 84/2014 che introduce l'art. 10.5ter del TIUMG, nella parte in cui non definisce cosa si intende per "giorni squadra".

21.3 Con l'undicesimo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti la censura viene riproposta e viene lamentata l'illegittimità derivata della deliberazione n. 246/2014.

21.4 Anche queste doglianze sono infondate.

21.5 Quanto all'incremento del numero degli interventi imposti al distributore con l'art. 6.2bis del TIMG, la ricorrente si è limitata a lamentarne genericamente la illogicità ed irragionevolezza senza dedurre, anche in questo caso, concreti elementi che palesino la sussistenza di tali vizi e, in particolare, l'inutilità dell'incremento del numero dei tentativi di chiusura dei punti di riconsegna.

In ogni caso, nelle premesse della deliberazione n. 84/2014 sono adeguatamente rappresentate le ragioni poste alla base della disciplina della morosità, finalizzata sì a incrementare gli interventi di sospensione della fornitura mediante chiusura del punto di riconsegna ma tenendo in considerazione l'esigenza di minimizzare l'onerosità complessiva del sistema.

Non può, quindi, ritenersi che la previsione dell'incremento dei tentativi di chiusura del punto di riconsegna non sia stata accompagnata da valutazioni circa l'impatto economico per il sistema (quindi per le imprese di distribuzione e, in definitiva, per i clienti finali, su cui gravano i relativi oneri) né che la stessa sia viziata per difetto di motivazione (v. pag. 7 e s. deliberazione n. 84/2014).

21.6 Con riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 1.12 e 1.14, vengono dedotte a fondamento dell'asserita illegittimità, proposizioni generiche, circa il carattere sproporzionato, irragionevole ed illogico degli adempimenti richiesti, meramente affermate e non supportate da elementi concreti di illogicità da cui possa inferirsi che il termine concesso alle imprese di distribuzione sia manifestamente illogico e, comunque, che non sia possibile per le stesse rispettarlo.

Ciò era viepiù necessario alla luce di quanto replicato dalla difesa dell'Autorità circa l'identità della disciplina prevista per le richieste di interruzione rispetto a quella dettata all'art. 5.5. con riferimento alle richieste di sospensione, vigente ormai da due anni.

21.7 Infine, priva di interesse è la censura con cui viene contestata la mancata definizione del concetto di “giorni squadra” necessari per la realizzazione degli interventi di interruzione, definizione che viene lasciata l’autonomia tecnico-organizzativa di ciascun distributore.

Né la ricorrente, impresa distributrice, può invocare l’interesse dei venditori a che sia dettata una disciplina uniforme tra i diversi distributori.

22. Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

23. In considerazione della novità e della complessità delle questioni trattate, può essere disposta l’integrale compensazione delle spese di causa tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lorenzo Stevanato, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)